

**CONVENZIONE PER TIROCINI PSICOLOGICO-CLINICI FINALIZZATI ALLA
FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL
DECRETO 509/98.**

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia IRPA – Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, con sede in via Alessandro Pestalozza 12/14, 20131 Milano, P.IVA 05521570969, nella persona del suo legale rappresentante, e Direttore Scientifico Dott. Massimo Recalcati, nato a Milano il 28/11/1956

E

L'Azienda regionale della salute (ARES), con sede legale in via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius (CA), C.F./P.IVA 03990570925, nella persona del suo Direttore Generale Dott.ssa Anna Maria Tomasella, per la sua carica, delegato alla stipula il Dott. Giovanni Salis, Direttore della S.C. Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo

PREMESSO CHE

L'Azienda ospitante sarà l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 1 di Sassari.

L'Ares Sardegna, nelle more dell'adozione degli Atti aziendali delle nuove aziende sanitarie della Sardegna, assicura la continuità amministrativa attraverso le proprie articolazioni organizzative per conto della ASL n. 1 di Sassari

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa e il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

L'Azienda ospitante ASL n.1 di Sassari assicura all'interno delle proprie Strutture l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante in base alla disponibilità delle Strutture.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in

- merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché ad osservare ed applicare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. “GDPR”, *General Data Protection Regulation*).

Art. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia IRPA assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 6

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 7

La convenzione avrà validità di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 ed è soggetta ad imposta di bollo sin

dall'origine, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. 642/72, che sarà assolta totalmente dal soggetto promotore.

Sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, punto 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 10

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L.179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,

IRPA
Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata
Il Direttore Scientifico
Massimo Recalcati

ARES
Azienda regionale della salute
Il Direttore S.C. Formazione Ricerca e
Cambiamento Organizzativo
Dott. Giovanni Salis

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

www.istitutoirpa.it

e-mail: info@istitutoirpa.it